

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MILAZZO E MONTAGNAREALE**

L'anno **duemilaquindici**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Milazzo e nella residenza Municipale,

**TRA**

Il **Comune di Milazzo** (ME) nella persona del Sindaco **dott. Carmelo Pino**, nato a MILAZZO (ME) il 02-11-1961, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.: 00226540839);

**E**

Il **Comune di Montagnareale** (ME) nella persona del Sindaco Ing. Anna Sidoti, nata a Montagnareale (ME) il 07/01/1972 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F.86000270834);

**PREMESSO**

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di Milazzo e Montagnareale, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario comunale;

d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

• con deliberazione n. 02 assunta dal Commissario straordinario del Consiglio comunale del Comune di Milazzo in data 08-01-2015;

- con deliberazione n. 02 assunta dal Consiglio Comunale di Montagnareale in data 03-01-2015; tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere .A. e .B.;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** . Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per Agenzia si intende Ministero dell'Interno per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 2** . I Comuni di Milazzo e Montagnareale, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di realizzare delle economie a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Milazzo, che assume il ruolo di Comune Capo-convenzione.

**ART. 3** . La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato, di concerto con il Sindaco dell'altro comune, con decreto del Sindaco del Comune Capo - convenzione;

**ART. 4** . La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

**ART. 5** . Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

**ART. 6 .** La presente convenzione decorrerà dalla data di stipula e potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto centoventi giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi al Ministero dell'Interno Sezione Regionale, per i provvedimenti di competenza.

**ART. 7 .** Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune Capo - convenzione, di concerto col Sindaco dell'altro Comune.

**ART. 8 .** La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione, di concerto con l'altro Sindaco.

**ART. 9 .** Il Segretario delle segreterie convenzionate collaborerà, per le funzioni da lui svolte, con ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

**ART. 10 .** Attribuzioni del Sindaco del Comune Capo- Convenzione. Il Sindaco del Comune di Milazzo è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

**ART. 11 .** Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a **n. 30 (trenta) ore** presso il Comune di Milazzo e **n. 6 (sei) ore** presso il Comune di Montagnareale.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni e la residenza saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei due Comuni e il Segretario. Potranno, comunque, essere ripartite ore di lavoro diverse di concerto tra le parti per affrontare nuovi fabbisogni dei singoli comuni.

**ART. 12 .** I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni di Milazzo e Montagnareale. I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà il rimborso della quota parte a carico del Comune di Montagnareale. Il Comune capo-convenzione potrà chiedere, bimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso con rendiconto definitivo annuale. Il Comune di Montagnareale provvederà al rimborso delle quote a proprio carico. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.

**ART. 13 .** Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sarà equamente diviso tra i due comuni aderenti alla convenzione. I diritti e le

retribuzioni aventi natura non continuativa, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

**ART. 14** . I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da quattro membri, nominati singolarmente dai Comuni convenzionati. In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato Ministero dell'Interno Sezione regionale della Sicilia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.


**ART. 15** . Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

**ART. 16** . Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, alla competente sezione regionale Sicilia del Ministero dell'Interno.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MILAZZO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE



	<h1><u>COMUNE DI MILAZZO</u></h1> <p>(Provincia di Messina)</p>
---	---

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO PER LA GESTIONE DELL'ENTE IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECRETO PRESIDENZIALE DELLA REGIONE SICILIANA N.127 DEL 16/05/2013**

<p><b>Deliberazione N. 2</b> <b>del 08/01/2015</b></p>	<p><b>OGGETTO:</b> Approvazione schema convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Milazzo e Montagnareale.</p>
--	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **08** del mese di **gennaio**, alle ore **17:15**, in Milazzo, nella Casa Comunale.

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dottor **Valerio DE JOANNON** assistito dal Vice Segretario Generale Dott.ssa **Lucia Messina**;

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 1 del 08.01.2015, di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**CONSIDERATO** che la proposta reca in calce il parere tecnico favorevole del responsabile dell'ufficio competente nonché il parere di regolarità contabile favorevole reso dal responsabile del servizio di ragioneria previsti dall'art.12 della L.R. n.30 /2000;

**FATTO** proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra fra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del Consiglio;

**RITENUTA** la proposta meritevole di approvazione;

**VISTO** l'ordinamento Enti Locali Vigente in Sicilia;

**DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi di legge, stante la necessità e urgenza di provvedere.



# CITTA' di MILAZZO

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

PROPOSTA di DELIBERAZIONE CONSILIARE n. 01/081/2015

PROPONENTE: il Sindaco

*[Signature]*  
Oggetto : Approvazione schema convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria fra i Comuni di Milazzo e Montagnareale.

PREMESSO che l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, dispone che il Sindaco nomini il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

DATO ATTO che l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo contempla la possibilità, da parte degli enti locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;

ATTESO che l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di Ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali) con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, prevede la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

RILEVATO che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

TENUTO CONTO che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

ATTESA la necessità di procedere alla costituzione di una convenzione di segreteria comunale;

CONSIDERATO che è stata raggiunta l'intesa tra il Comune di MILAZZO ed il Comune di MONTAGNAREALE per la costituzione di una segreteria convenzionata, con copertura del servizio tramite un unico Segretario Comunale;

RAVVISATO che tale scelta, vista la tipologia degli Enti coinvolti è motivata dalla razionalizzazione del servizio in oggetto con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative ed adempimenti a carico degli enti susseguiti nel tempo e di prossima assegnazione, venendosi a creare i presupposti per sinergie fra gli Enti coinvolti, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel rispetto di adeguatezza e fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario Comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale e la condivisione degli oneri relativi, consentirà, comunque un contenimento dei costi complessivi rispetto alla gestione separata del singolo ente, con un ovvio vantaggio economico per le due Amministrazioni;


VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Milazzo il ruolo di Comune Capo Convenzione;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

### PROPONE

1. Costituire ai sensi dell'art art 98, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 N°267 fra il Comune di Montagnareale ed il Comune di Milazzo, quest'ultimo individuato come Capo Convenzione, il servizio convenzionato dell'Ufficio di Segretario Comunale.
2. Approvare lo schema di Convezione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria, fra i Comuni di Milazzo e Montagnareale allegato alla presente che forma parte integrante e sostanziale (All. "A").
3. Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione
4. Inviare copia della presente deliberazione al Comune interessato, alla competente sezione regionale del Ministero dell'Interno presso la Prefettura di Palermo - per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario P.O.  
Ufficio di Gabinetto  
Santa Mondello



**COMUNE DI MILAZZO**  
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Approvazione schema convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Milazzo e Montagnareale.**

**Parere sulla Regolarità Tecnica dell'atto**  
(art. 53 della l. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della l.r. n. 48/1991 e modificato art. 12 Lr 30/2000):

Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li, 08.01.2015

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile Ufficio di Gabinetto  
Il Funzionario P.O.  
Santa Mondello




**Parere Regolarità Contabile dell'atto**  
(art. 53 della l. n. 142/1990, come recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della l.r. n. 48/1991 e modificato art. 12 Lr 30/2000):


Si esprime parere ~~FAVOREVOLE/ NON FAVOREVOLE/ NON DOVUTO~~

li,

Il Responsabile dell'Istruttoria



La Responsabile ^ Servizio  
Settore Contabilità e Finanze  
Il Funzionario P.O.  
Lucia Messina



**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991**

Il relativo impegno di spesa per complessivi € \_\_\_\_\_ viene imputato nel seguente modo:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

li,

Il Responsabile dell'Istruttoria

La Responsabile ^ Servizio  
Settore Contabilità e Finanze  
Il Funzionario P.O.  
Lucia Messina

All. 1

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MILAZZO E MONTAGNAREALE

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Milazzo e nella residenza Municipale,

**TRA**

Il Comune di Milazzo (ME) nella persona del Sindaco dott. Carmelo Pino, nato a Milazzo (ME) il 02/11/1961, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (P.Iva e C.F.: 00224065839);

**E**

Il Comune di Montagnareale (ME) nella persona del Sindaco Ing. Anna Sidoti, nata a Montagnareale (ME) il 07/01/1972 che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta (C.F. 86000270834);

### PREMESSO:

a) che l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

b) che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario comunale;

c) che i Comuni di Milazzo e Montagnareale, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali intendono dar luogo alla convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni del Segretario Comunale;

d) che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata:

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Commissario Straordinario del Consiglio comunale del Comune di Milazzo in data \_\_\_\_\_;

- con deliberazione n. \_\_\_\_\_ assunta dal Consiglio Comunale di Montagnareale in data \_\_\_\_\_; tutte dichiarate immediatamente eseguibili ed allegate alla presente sotto le lettere: A e B;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1.** Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che per Agenzia si intende Ministero dell'Interno per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed al D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 2.** I Comuni di Milazzo e Montagnareale, dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, l'Ufficio di Segretario Comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di realizzare delle economie a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione amministrativa e contabile derivanti dalla presente Convenzione al Comune di Milazzo, che assume il ruolo di Comune Capo-Convenzione.

**ART. 3.** La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, che sarà individuato, di concerto con il Sindaco dell'altro comune, con decreto del Sindaco del Comune Capo - Convenzione.

**ART. 4.** La sede di servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune capo-convenzione.

**ART. 5.** Il Segretario Comunale nominato per l'espletamento dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, le funzioni previste dalla legge, dagli Statuti, dai regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dai Sindaci.

**ART. 6.** La presente convenzione decorrerà dalla data di stipula e potrà essere sciolta in qualunque momento, per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto centoventi giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente dell'atto suddetto, o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi al Ministero dell'Interno Sezione Regionale, per i provvedimenti di competenza.

**ART. 7.** Il Segretario delle segreterie convenzionate sarà scelto a norma dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei Segretari Comunali. La nomina sarà effettuata dal Sindaco del Comune Capo - convenzione, di concerto col Sindaco dell'altro Comune.

**ART. 8.** La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100, del D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 15, comma 5, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo convenzione, di concerto con l'altro Sindaco.

**ART. 9.** Il Segretario delle segreterie convenzionate collaborerà, per le funzioni da lui svolte, con ciascuno dei due Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

**ART. 10.** Il Sindaco del Comune di Milazzo, quale ente Capo Convenzione, è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune, per i provvedimenti riguardanti:

- a) erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario comunale;
- b) richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- c) autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

**ART. 11.** Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a **n. 30 (trenta) ore settimanali** presso il Comune di Milazzo e **n. 6 (sei) ore settimanali** presso il Comune di Montagnareale.

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati. I giorni e gli orari di effettiva presenza nei singoli comuni e la residenza saranno oggetto di separato accordo tra i Sindaci dei due Comuni e il Segretario. Potranno, comunque, essere ripartite ore di lavoro diverse di concerto tra le parti per affrontare nuovi fabbisogni dei singoli comuni.

**ART. 12.** I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni di Milazzo e Montagnareale. I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà il rimborso della quota parte a carico del Comune di Montagnareale. Il Comune capo-convenzione potrà chiedere, bimestralmente, un acconto determinato sulle spese sostenute nell'anno in corso con rendiconto definitivo annuale. Il Comune di Montagnareale provvederà al rimborso delle quote a proprio carico. Le spese relative alla partecipazione ad eventuali corsi di aggiornamento o convegni, debitamente autorizzati, faranno carico al Comune capo-convenzione, il quale provvederà direttamente al pagamento, provvedendo poi a ripartire le spese in percentuale. Lo stesso criterio dovrà essere seguito anche nel caso di missioni effettuate dal Segretario convenzionato per conto dei due Enti.

**ART. 13.** Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sarà equamente diviso tra i due comuni aderenti alla convenzione. I diritti e le retribuzioni aventi natura non continuativa, per le missioni o trasferte svolte dal Segretario e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

**ART. 14.** I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentati entro i 20 giorni successivi alla notifica dello stesso. In caso di mancato accordo per il riparto della spesa, i Comuni si avvarranno di un collegio arbitrale composto da quattro membri, nominati singolarmente dai Comuni con-

venzionati. In mancanza di giudizio unanime del collegio arbitrale, la vertenza sarà rimessa al verdetto insindacabile di un arbitro nominato Ministero dell'Interno Sezione regionale della Sicilia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 15 . Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

ART. 16 . Copia autentica della presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, alla competente sezione regionale Sicilia del Ministero dell'Interno.

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI MILAZZO.....

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE.....



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario

VALERIO DE JOANNON

*Valerio De Joannon*

Il Segretario Generale

LUCIA MESSINA

*Lucia Messina*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata  sarà affissa all'albo pretorio comunale il 14/01/15 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Timbro

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.44 e successive modifiche ed integrazioni

**E DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.	La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____
Milazzo, li _____	Milazzo, li _____
Il Segretario Generale	Il Responsabile dell'U.O.